

Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile

Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5684

Integrale

Integrale
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - ACCERTAMENTO (IMPOSTE
SUI REDDITI)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente

Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22222-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1502/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Grosseto. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso avvisi di accertamento IRES, IVA e IRAP per l'anno 2010.

CONSIDERATO

che il ricorso e' affidato a tre motivi;

che, col primo, il (OMISSIS) invoca violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, giacche' la CTR avrebbe erroneamente attribuito a lui la responsabilita' civile e fiscale, come presidente pro tempore dell'associazione sportiva Orioles, senza considerare che egli non aveva contribuito al nascere dell'obbligazione fiscale, non avendo ricoperto la suddetta carica nel periodo d'imposta ripreso a tassazione;

che, col secondo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., omessa pronuncia in ordine all'eccezione circa la mancata convocazione del contraddittorio endoprocedimentale, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, nonostante la questione fosse stata sollevata in tutti i gradi di giudizio;

che, mediante il terzo, il contribuente deduce nullita' della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia, in relazione agli articoli 112 c.p.c. e 38 c.c., sulla questione riguardante la sua carenza di legittimazione passiva;

che l'Agenzia si e' costituita con controricorso;

che il primo motivo e' infondato;

che, in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilita' personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'articolo 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, e' volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicita' legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attivita' dell'ente: cio' non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettivita' dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilita' personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Sez. 5, n. 25650 del 15/10/2018; Sez. 5, n. 19486 del 10/09/2009);

che, nella specie, l'obbligazione tributaria consiste in una fattispecie a formazione progressiva, in cui il segmento finale e' costituito dalla consumazione del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini impositivi;

che, pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d'imposta 2010, essa avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2011, periodo nel quale il (OMISSIS) era pacificamente in carica;

che, infatti, la CTR si e' pronunciata "in ordine alle violazioni asseritamente prodottesi in sede di accertamento per violazione del contraddittorio", evidenziando come l'appellante non avesse mosso censure alla sentenza di primo grado, la quale aveva rimarcato - secondo quanto emerge dallo stesso ricorso - come il contribuente non avesse assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015);

che il terzo motivo e' infondato;

che, infatti, la CTR - avendo reputato il contribuente legale rappresentante pro tempore dell'Ente - lo ha evidentemente ritenuto dotato di legittimazione passiva;

che, con riguardo alla data ultima per il pagamento delle imposte, il termine del 30 settembre 2011 e' stato fissato dalla CTR con accertamento di fatto, non contestato dal ricorrente, se non tardivamente con la memoria ex articolo 380 bis c.p.c.;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.